

Proposta Dipartimenti

Indice:

- A) Norme generali (1-5)
- B) Funzioni dei Dipartimenti (1-2)
- C) Autonomia
- D) Organi dei Dipartimenti (1-6)
- E) Regolamento

Testo	NOTE e Questioni Aperte
<p>A) Norme generali</p> <p>1. Ai Dipartimenti e ai relativi organi di governo spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e, in coordinamento con le strutture di raccordo (Scuole), delle attività didattiche e formative, e di quanto ad esse correlato, come specificato nei successivi articoli.</p> <p>2. I Dipartimenti organizzano e gestiscono: a) le attività di ricerca dei docenti afferenti ai diversi settori scientifico-disciplinari che confluiscono al loro interno; b) le attività didattiche degli stessi settori nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di Specializzazione, nei Master Universitari, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Dottorato di Ricerca di loro pertinenza.</p>	<p>La questione delle Scuole di Specializzazione è complessa in particolare per quel che riguarda quelle di tipo medico per le quali serve qualche ulteriore precisazione (nei Regolamenti?).</p>

3. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo e a tempo determinato in numero non inferiore a 45 unità. Nel caso in cui il numero di afferenti scenda al di sotto di tale soglia il Dipartimento è tenuto a ricostituire il numero minimo nell'arco di tre anni. Ai Dipartimenti viene assegnato personale tecnico-amministrativo sulla base di indicatori correlati con: le attività di pertinenza, il numero di afferenti, il volume e la tipologia delle sue attività.

4. I Dipartimenti possono afferire ad una o più strutture di raccordo (Scuole) all'interno delle quali cooperano alla organizzazione e al coordinamento delle attività didattico-formative.

5. I Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie, da destinare a spese di investimento e di funzionamento; sono altresì destinatari diretti, secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di un budget-docenti, espresso in punti organico, che essi utilizzano per messa a concorso, chiamate o per trasferimento dei docenti.

B) Funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività didattiche e formative, omogenee per fini e/o per metodi.

2. I Dipartimenti, in particolare:

a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti a livello centrale;

b) elaborano un piano **triennale**, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati, per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d) partecipano alla costituzione e alle attività dei Corsi di Studio in cui sono coinvolti;

e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione ove presenti;

f) propongono al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approvano i relativi programmi;

g) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario

Il periodo triennale è puramente indicativo riferendosi unicamente alla periodicità delle operazioni. Conviene definire TUTTE le cadenze periodiche simultaneamente al termine del lavoro.

funzionamento dei Corsi di Studio (Lauree Triennali, Lauree Magistrali) e dei Dottorati di Ricerca – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla(e) Scuola(e) di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e sono responsabili della gestione dei Master attivati;

h) promuovono l'attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio (Lauree Triennali, Lauree Magistrali) e dei Dottorati di Ricerca – di attività di alta formazione e/o formazione permanente, dandone comunicazione formale alla(e) Scuola(e) di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili della gestione degli interventi di alta formazione attivati;

i) definiscono annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico–disciplinari) di nuovi professori, ricercatori e personale tecnico–amministrativo per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa;

j) deliberano le richieste di messa a concorso o di trasferimento di posti per docenti di ruolo o ricercatori nell'ambito delle risorse loro attribuite;

k) deliberano le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento sulla base delle risultanze delle procedure di cui al punto j;

l) organizzano le attività di insegnamento dei membri del Dipartimento per competenza

specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione dei carichi;

m) provvedono alla cura dei locali e delle attrezzature loro assegnate per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e delle attività didattiche;

n) si avvalgono, per il raggiungimento dei propri obiettivi, di personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura secondo le norme vigenti dagli organi centrali dell'università; possono affidare attività di ricerca e supporto alla didattica al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze;

o) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

C) Autonomia

1. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

D) Organi dei Dipartimenti

La norma è piuttosto generica e andrà riaccolta ai decreti attuativi sul bilancio unico di Ateneo e sulla contabilità economico-patrimoniale.

1. Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare, il Consiglio:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento; c) approva, su proposta del Direttore, **il bilancio di previsione e il conto consuntivo**; d) approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento; e) delibera le proposte di messa a concorso o trasferimento di posti di ruolo docente e di posti di ricercatore da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione; f) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti e dei ricercatori; g) definisce e approva il piano dell'offerta formativa ad esso sottoposto dalla Commissione per la didattica del Dipartimento e dalla(e) Scuola(e); h) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti e ai ricercatori del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati; i) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca; l) approva le relazioni **periodiche** sull'attività scientifica e didattica dei docenti e dei ricercatori; m) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica; n) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca; o) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra i Dipartimenti interessati; p) trasmette, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, agli organi competenti una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica; q) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

Si veda la nota precedente sul bilancio unico di Ateneo.

Si veda la precedente nota sulla periodicità.

2. Fanno parte del Consiglio, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e le altre componenti con modalità di partecipazione diretta ovvero di rappresentanza definite nello specifico Regolamento di Ateneo.

3. Direttore. È eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni.

4. Giunta. È un organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore. È eletta dal Consiglio al proprio interno ed è composta dal Direttore, dal Responsabile della contabilità del Dipartimento, con voto consultivo e funzioni di Segretario della Giunta, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un minimo di tre ad un massimo di nove altri componenti suddivisi in quote di un terzo tra professori ordinari, professori associati e ricercatori.

5. Sono previsti dai Regolamenti di ciascun Dipartimento i seguenti organi: una Commissione per la ricerca, organo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca, e una Commissione per la didattica, organo di programmazione e coordinamento di tutte le attività didattiche del Dipartimento. I responsabili delle due Commissioni assumono il ruolo di Vice-Direttori del Dipartimento per le rispettive funzioni.

6. I Dipartimenti possono essere articolati al loro interno in Sezioni e/o Gruppi di ricerca, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda

Da discutere la partecipazione diretta o di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Deve essere posta attenzione alla definizione esatta di “altre componenti”. Da ridiscutere alla fine del lavoro nel contesto generale delle partecipazioni ai vari organi.

Si è deciso di adottare per la Giunta il testo dell’attuale Statuto. Si è solo eliminato il termine “Segretario amministrativo” lasciando in modo provvisorio il termine “Responsabile della contabilità del Dipartimento” peraltro già presente nell’attuale Statuto.

opportuno. Sezioni e Gruppi di ricerca sono definiti dal Regolamento e vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.

E) Regolamento

1. Entro tre mesi dalla istituzione del Dipartimento il Consiglio dello stesso adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema contenuto nel Regolamento quadro di Ateneo, il proprio Regolamento organizzativo.

È prevista la possibilità di costituire tra più Dipartimenti dei Centri Interdipartimentali per lo sviluppo di ricerca scientifica su specifiche tematiche interdisciplinari.

Ai Dipartimenti viene assegnato personale tecnico- amministrativo, sulla base di indicatori correlati con: le attività di pertinenza, il numero di afferenti, il volume e la tipologia delle sue attività – **testo approvato e facente parte dell'articolo A) 3.**

Tale dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione alle attività svolte dal Dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo è utilizzato all'interno del

La serie di articoli precedente è stata approvata in Commissione Statuto.

Si è deciso di soprassedere temporaneamente su due questioni che potranno essere meglio definite in seguito una volta più chiaro il quadro complessivo. Due tracce provvisorie che enunciano le questioni sono elencate a sinistra in corsivo.

In particolare sarà necessario elaborare una linea sulle tipologie di “Centri” presenti in Ateneo (Centri Interdipartimentali, Centri di Competenza), la quale non può prescindere dalle nuove regole contabili.

La questione delle regole per la revisione periodica del numero di unità di personale tecnico-amministrativo dovrà essere rivista

Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

una volta chiari i meccanismi di valutazione delle strutture e quelli di determinazione dell'organico di docenti e ricercatori.

Corsi di Studio e Scuole

Indice

A Il Corso di Studio

B Il Consiglio di Corso di Studio

C La Giunta del Corso di Studio

D La Commissione Paritetica Docenti-Studenti presso il Corso di Studio

E La Scuola

F Compiti della Scuola

G Organi della Scuola

H Il Consiglio della Scuola

I Il Direttore della Scuola

J Il Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica della Scuola

K La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Art. A Il Corso di Studio

1. I Corsi di Studio sono le strutture in cui si articola l'offerta formativa. Sono Corsi di Studio, secondo la normativa vigente, i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica o magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. L'elenco dei Corsi di Studio e il relativo ordinamento sono contenuti nel Regolamento Didattico di Ateneo, che ne stabilisce le modalità di istituzione, modificazione, attivazione e soppressione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.
2. I Corsi di Studio possono essere dipartimentali o interdipartimentali nonché interateneo quando sono coinvolti più Atenei. Sono dipartimentali quelli la cui organizzazione e gestione è affidata a un solo Dipartimento di riferimento. Sono interdipartimentali quelli la cui organizzazione e gestione è affidata a più Dipartimenti di riferimento.
3. Sono Dipartimenti di riferimento i Dipartimenti che partecipano alla costituzione e all'attività del Corso di Studio con un numero di CFU superiore al 20% [?] e che assieme erogino un numero di CFU uguale o superiore al 60% [?]. Un singolo Dipartimento è il Dipartimento di riferimento qualora eroghi da solo un numero di CFU uguale o superiore al 60%. Tali percentuali si intendono riferite ai CFU relativi alle materie fondamentali, caratterizzanti, affini e integrative, come fissati dalle relative tabelle istitutive.

NOTE e Questioni Aperte

4. Il Consiglio di Dipartimento o i Consigli di Dipartimento di riferimento dispongono per quanto di loro competenza l'istituzione, la modificazione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio, **da proporre agli Organi Centrali di Ateneo**. Nella richiesta di attivazione vengono precisati i requisiti minimi di attivazione e le risorse necessarie. In tal caso, il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento garantiscono la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per l'attivazione del Corso di Studio attraverso l'acquisizione del consenso dei Consigli di Dipartimento che erogano corsi, nelle materie fondamentali, caratterizzanti, affini e integrative, per un numero minimo di CFU pari al 10% [15?] del totale del Corso di Studio.

Alternativamente alla dizione in blu, nel Regolamento di Ateneo può essere messo il seguente [PROPOSTA dott.ssa BOLOGNESI]

«L'attivazione dei Corsi di Studio è oggetto di apposite deliberazioni degli Organi Collegiali di Ateneo nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università. L'attivazione dei corsi è subordinata al loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero secondo criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale».

Art. B Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i docenti titolari di insegnamenti nell'ambito del Corso di Studio. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di Studio e di personale tecnico-amministrativo. afferente ai Dipartimenti di riferimento, nella misura e con le modalità di designazione previste dal Regolamento di Ateneo.
2. La durata del mandato delle rappresentanze studentesche è di due anni accademici. Quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora designate, le sedute sono ugualmente valide.
3. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente tra i docenti che fanno parte del Consiglio stesso. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni accademici. Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente in più di un Corso di Studio dello stesso ciclo.
4. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato e presieduto dal Presidente del Corso di Studio. Esso si riunisce in due sedute ordinarie annuali, che si tengono in date utili alla formulazione del piano del Manifesto degli Studi e Guida dello studente da adottare per l'anno accademico successivo. Si può inoltre riunire in sedute straordinarie per esaminare problemi di particolare importanza su iniziativa del Presidente oppure su richiesta del 25% dei componenti e ogni qualvolta lo richiedano le scadenze ministeriali.
5. Sono compiti del Consiglio di Corso di Studio:
 - a) l'approvazione del Regolamento Didattico del Corso di Studio;
 - b) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal

Regolamento del Corso di Studio;

- c) l'esame e l'approvazione dei piani carriera;
- d) il Presidio della qualità e il Riesame annuale;
- e) la proposta al/ai Consiglio/i di Dipartimento di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
- f) ogni altro compito delegato dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento, o comunque ad esso attribuito dal presente Statuto o dal Regolamento di Ateneo.

Art. C La Giunta del Corso di Studio

1. La Giunta del Corso di Studio è composta da tre docenti, dei quali uno è il Presidente del Corso di Studio, che la coordina, e gli altri due sono eletti tra i componenti del Consiglio di Corso di Studio, secondo modalità di designazione previste dal Regolamento del Corso di Studio. Ai lavori della Giunta partecipa un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto con modalità previste dal Regolamento del Corso di Studio.
2. Spettano alla Giunta tutti i compiti di gestione ordinaria dell'attività del Corso di Studio che le sono attribuiti dal Regolamento di Ateneo.
3. La Giunta garantisce il buon andamento degli studi e, in particolare, anche avvalendosi di commissioni ad uopo nominate:
 - registra eventuali non conformità e valuta tempestivamente le necessarie azioni correttive;
 - riceve direttamente, tramite i rappresentanti degli studenti nel Corso di Studio o nel corso delle riunioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, segnalazioni di studenti relative a malfunzionamenti e valuta la necessità di eventuali azioni correttive;
 - individua le azioni correttive che si rendono necessarie in itinere e le mette in atto autonomamente;
 - riferisce in sede di Riesame annuale sulle azioni correttive che si sono rese necessarie;
 - verifica il regolare andamento degli aspetti organizzativi (logistica, orari, monitoraggio) con le strutture amministrative di Ateneo e con le Commissioni Didattiche;
 - raccoglie le informazioni relative all'andamento del Corso di Studio ai fini del Riesame annuale;
 - propone al Consiglio di Corso di Studio le azioni da intraprendere ai fini del miglioramento del Corso di Studio per il successivo anno accademico;
 - recepisce i suggerimenti e commenti risultanti dalla valutazione triennale coordinata dalla Scuola, includendo le azioni da realizzare nel Riesame. Qualora la valutazione risultasse

negativa per due cicli triennali consecutivi prepara una procedura di chiusura del Corso di Studio da sottoporre al Consiglio di Corso di Studio;

- definisce il verbale di Riesame da sottoporre al Consiglio di Corso di Studio;
- mantiene contatti sistematici con il Vice-Rettore per la Qualità, Valutazione e l'Accreditamento ai fini del miglioramento continuo dell'Assicurazione interna della Qualità delle attività formative.

Art. D La Commissione Paritetica Docenti-Studenti presso il Corso di Studio

1. Presso ogni Corso di Studio è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, composta dai tre docenti che compongono la Giunta e da tre studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento del Corso di Studio. La Commissione Paritetica è competente a svolgere, secondo le modalità indicate dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, ogni funzione istruttoria sui problemi relativi all'efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica e dei servizi forniti agli studenti dal Corso di Studio; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio di Corso di Studio; svolge funzioni di collegamento con i Dipartimenti per i problemi che riguardano l'attività didattica; propone eventuali attività didattiche integrative. Ai lavori della Commissione Paritetica partecipa il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta del Corso di Studio.

Norma transitoria: entro cinque mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, e comunque in data utile per l'anno accademico successivo, i Consigli di Corso di Laurea esistenti richiedono l'afferenza al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento.

Art. E La Scuola

1. Le Scuole sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e sono preposte a favorirne l'organizzazione della didattica e lo sviluppo culturale. Se alle funzioni didattiche si affiancano funzioni assistenziali, le Scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti

Da sviluppare in linea con l'insieme delle norme transitorie previste in relazione agli altri organi (Dipartimenti, Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione...).

concertati con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

2. Nell'Università degli Studi di Torino sono istituite le Scuole indicate nella Tabella X allegata al presente Statuto. A ciascuna Scuola possono afferire più Dipartimenti, sulla base di criteri di affinità disciplinare. Ogni Dipartimento può afferire a più di una Scuola. La proposta di adesione è deliberata dal Senato Accademico con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo. La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della Scuola stessa.
3. Le Scuole esercitano funzioni di coordinamento e supporto dell'attività didattica dei Corsi di Studio che ad essa afferiscono sulla base del paradigma scientifico prevalente e con deliberazione del Senato Accademico; il Senato Accademico può eccezionalmente, con apposita deliberazione, assegnare un Corso di Studio al coordinamento congiunto da parte di più Scuole.

Art. F Compiti della Scuola

1. Le Scuole sono responsabili del coordinamento e della fornitura dei servizi alla didattica. Sono inoltre responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati. Le Scuole, in particolare:
 - a) esprimono parere non vincolante, anche proponendo la attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, in merito agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Master di loro pertinenza, sulla base delle proposte dei competenti Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio;
 - b) ricevono dai Corsi di Studio e trasmettono ai Dipartimenti afferenti le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti didattici e segnalano al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le carenze da esse rilevate anche ai fini della redazione del piano organico di Ateneo;
 - c) definiscono, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Scuola ed elaborano un piano organico di proposte relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno previste, in sede di bilancio, per ogni Scuola;
 - e) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola secondo le norme

Occorre coordinare la disposizione di cui alla lett. d) con tutte le altre concernenti i flussi finanziari tra Scuole e Dipartimenti e tra strutture in genere.

vigenti;

- f) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola;
- g) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del proprio sito;
- h) sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
- i) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e job placement, alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi e al calendario delle lezioni e degli esami;
- j) coordinano, per mezzo del Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica, un esercizio di valutazione triennale (affidata a esperti esterni all'Università attraverso l'utilizzo di metodologie di valutazione definite a livello di Ateneo) della qualità e sostenibilità dei Corsi di Studio ad esse afferenti. Il risultato di tale valutazione è comunicato tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e al Senato Accademico;
- k) assicurano che siano ricevute e attuate dai Corsi di Studio le linee generali di indirizzo di Ateneo proposte dal Senato Accademico;
- l) assicurano che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per la gestione in Qualità;
- m) assicurano il corretto flusso delle informazioni dai Corsi di Studio agli Organi Centrali di Ateneo (Senato Accademico, Nucleo di Valutazione, Consiglio di Amministrazione);
- n) promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- o) svolgono ogni altro compito previsto dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

Art. G Organi della Scuola

Sono Organi della Scuola:

- a) il Consiglio della Scuola;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica;
- d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Art. H Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
 - un numero di docenti, pari al 10% della somma complessiva dei docenti componenti di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, eletti ogni tre anni accademici da tutti gli appartenenti ai Consigli dei Dipartimenti stessi con modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Qualora uno stesso Dipartimento afferisca a più di una Scuola, i componenti eletti, che non possono comunque superare nel massimo il 10% dei componenti del Dipartimento, si ripartiscono tra le Scuole cui il Dipartimento stesso afferisce;
 - una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, designata nella misura e con le modalità previste dal Regolamento della Scuola;
 - una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non inferiore al 20% del personale assegnato alla Scuola, designata con le modalità previste dal Regolamento della Scuola.
2. L'elettorato passivo relativo alla componente eletta dai Consigli di Dipartimento è riservato ai componenti delle Giunte di Dipartimento, ai Presidenti di Corso di Studio, ai coordinatori di dottorato di ricerca, ai responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola, ove esistenti.
3. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo della Scuola. Esso si riunisce in due sedute ordinarie annuali che si tengono in data utile alla formulazione del piano del Manifesto degli Studi da adottare per l'anno accademico successivo e della Guida dello studente. Si può inoltre riunire in sedute straordinarie per esaminare problemi di particolare importanza su iniziativa del Presidente oppure su richiesta del 25% dei componenti e ogni qualvolta lo richiedano le scadenze ministeriali.
4. La partecipazione al Consiglio della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. I Il Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari a tempo pieno che fanno parte del Consiglio stesso. L'elezione avviene a maggioranza

assoluta dei presenti nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.

2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
3. La carica di Direttore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. È incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola.
4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività. Esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dal presente Statuto e dal Regolamento di Ateneo e da ogni altra disposizione vigente.

Art. J Il Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica della Scuola

Il Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica della Scuola è composto secondo modalità individuate dal Regolamento di Ateneo. Esso opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità nella didattica.

Art. K La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta secondo modalità individuate dal Regolamento della Scuola. Essa è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione Paritetica formula pareri sull'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di Corsi di Studio. Tali pareri vengono comunicati tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e alla Scuola di afferenza.
2. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.